



*Ministero dell'Istruzione*  
*Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio*  
**UFFICIO VIII - Ambito territoriale di Latina**  
Via Legnano 34 - 04100 Latina - Codice Ipa: m\_pi

**Avviso**

**Notificazione per pubblici proclami**

Notificazione per pubblici proclami, disposta con Ordinanza dell'ordinanza cautelare emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sez. III bis n. 13130/2020 nel procedimento R.G. n. 8589/2020 promosso

da

AMBRUOSO PAOLO, ARCADIPANE WILLIAM,; ARCANGIOLI SARA,; BAGLIONI MASSIMILIANO, BARONE CHIARA, BERNINI DIEGO,; BERTONI FRANCESCA; BILOTTA ELISA,; BRESSANELLI DENISE,; .CAROLLO ALESSANDRA, .CAROLLO DANIELA, C.F. CRLDNL73L71G273M; .CASTELLANO GIULIO, C.F. CSTGLI80P30F205A; .CATTARI ALESSIA, .COMINOTTI GIUSEPPE,.COPELLO ROBERTO, CUCUZZA DANIELA, C.F. CCZDNL73D68B780N; .DE FINIS ALESSANDRO, C.F. DFNLSN76M26E8850; .DE SIMONE BARBARA, C.F. DSMBBR71L42H501I; .DI FEBO GIULIANA, C.F. DFBGLN88C42D643B; DIES LUCA, C.F. DSILCU71L26D708C; DIFILIPPO GIOVANNI, C.F. DFLGNN97E14I330R; ELEONORA ORLANDO, C.F. RLNLNR77C64G273A; FANOTTOLI GIUSEPPE, C.F. FNTGPP84R01G149W; FILONI ELIANA, C.F. FLNLNE66S58A794P; FIORE MASSIMO, C.F. FRIMSM71L28F839U; FONTANAROSA CARMELA MARIA DORA, C.F. FNTCML71P52C351M; GAFFARELLO ANDREA, C.F. GFFNDR73B21F205L; GIUNTA MARIA, C.F. GNTMRA72B45H163O; GIUSA LORENA, C.F. GSILRN86H65C342H; GRANNONIO SERENA, C.F. GRNSRN82L70E243O; GRAZI CARLO, . GRAZIANI CAROLINA, GRECO GINEVRA, LIBRALESSO CHIARA, LO IACONO VINCENZA, LO MONACO ANTONIO, LODDO VITALIA RITA,; MAIO ROCCO, MAIORINO MICHELE, MARCELLI MAURA, MARZOCCO MARA,; MASELLI VALERIA,; MILITANO ROSA MARIA, MORETTI JESSICA,; NOACCO MONICA, PAGLIARI MATTEO,; PANICO VERONICA,; Passalacqua Erina Anna Maria; PATERNA FABRIZIO; PERU VITTORIA CHIARA,; PLACENTINO DAVIDEI; POLLICITA FILIPPO,; PROIETTI GIULIO,; PUGLIESE VINCENZO,; ROSSI LUCIA, SAPIENZA ELIANA,; SCACCAGLIA SARA,; SCHIARITI GIUSEPPE, C.F. SCHGPP77D18L219O; Scurria Emanuele, C.F. SCRMLN78T12F251V; SELLA ERIKA, C.F.; SICILIANO FILOMENA, C.F. SCLFMN76D41C975B; TOFANI MARISOL, C.F. TFNMSL70H452614T; TONDO ELISA, C.F.; TONEGUZZI Gabriele,; VICO MANUELA,; VIVENZI SARA, ZANARDI CLARISSA; ZANGHERI CRISTIAN, ZOPPETTI MATTIA, ZUVADELLI FRANCESCO,, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Tiziana Sponga ed elettivamente domiciliati in Roma, nella Via Ottaviano n. 9, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Russo.

Contro

Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma nel Viale Trastevere, Uffici Scolastici Provinciali per il Lazio, per L'Abruzzo, per la Basilicata, per la Calabria, per la Campania, per l'Emilia Romagna, per il Friuli Venezia Giulia, per la Liguria, per la Lombardia, per le Marche, per il Molise, per il Piemonte, per la Puglia, per la Sicilia, per la Sardegna, per la Toscana, per l'Umbria e per il Veneto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, gli Ambiti Territoriali Provinciali di Arezzo, Bari, Bergamo, Biella, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Chieti, Cremona, Forlì Cesena, Genova, Imperia, Isernia, Latina, Lecco, Mantova, Milano, Napoli, Palermo, Parma, Pescara, Pistoia, Roma, Sassari, Siena, Sondrio, Torino, Trapani, Treviso, Verona e Vicenza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12; nei confronti di Vitale Rosaria controinteressato non costituito in giudizio per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia:



*Ministero dell'Istruzione*  
*Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio*  
**UFFICIO VIII - Ambito territoriale di Latina**  
Via Legnano 34 - 04100 Latina - Codice Ipa: m\_pi

**Dell'Ordinanza del Ministero dell'Istruzione n. 60 del 10 luglio 2020** (recante la disciplina delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo) **nonché delle Tabelle di valutazione dei titoli per le graduatorie provinciali di II fascia (in particolare A/4, A/6, A/8 e A/10** secondo l'interesse dei ricorrenti), per le supplenze del personale docente ed educativo, **allegate alla stessa Ordinanza**, laddove non viene prevista alcuna valutazione in termini di punteggio per i servizi relativi a “**altre attività di insegnamento**” - in particolare viene negata l'attribuzione di **0,5 punti per ogni mese o frazione di mese superiore ai 16 gg** (fino ad un massimo di tre punti per anno scolastico) così come da sempre valutato negli aggiornamenti delle Graduatorie di Circolo e di Istituto;

**Dell'art. 11, comma 3, dell'Ordinanza del Ministero dell'Istruzione n. 60 del 10 luglio 2020, ove si prevede che “Per gli aspiranti all'inclusione nelle graduatorie di istituto di seconda e terza fascia, i punteggi, le posizioni e le eventuali precedenzae sono determinati, esclusivamente, sulla base dei dati presentati attraverso le procedure informatizzate di cui all'articolo 3, comma 2, per l'inclusione nelle GPS”.**

della **nota n. 1290 del 22.07.2020** emessa dal Ministero dell'Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, denominata “**Nota esplicativa sulla valutazione dei titoli di cui all'OM 60/2020**” laddove esclude la valutazione per le graduatorie provinciali e di istituto dei servizi cosiddetti “*altre attività di insegnamento*”

**NONCHE'**

**Delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive delle province di Arezzo, Bari, Bergamo, Biella, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Chieti, Cremona, Forlì Cesena, Genova, Imperia, Isernia, Latina, Lecco, Mantova, Milano, Napoli, Palermo, Parma, Pescara, Pistoia, Roma, Sassari, Siena, Sondrio, Torino, Trapani, Treviso, Verona e Vicenza, nelle parti in cui non viene prevista alcuna valutazione in termini di punteggio per i servizi relativi a “altre attività di insegnamento”** - in particolare viene negata l'attribuzione di **0,5 punti per ogni mese o frazione di mese superiore ai 16 gg** (fino ad un massimo di tre punti per anno scolastico).

e di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso o consequenziale, anche nel frattempo intervenuto ed al momento non conosciuto.

### **SUNTO DEI MOTIVI DEL RICORSO**

I ricorrenti sono insegnanti precari con un titolo di studio valido per l'inserimento nelle graduatorie utilizzate per il conferimento delle supplenze scolastiche. I ricorrenti hanno presentato domanda di inserimento nelle nuove graduatorie provinciali per le supplenze (in sigla GPS, istituite con l'ordinanza del Ministero dell'Istruzione n. 60 del 10 luglio 2020 oggi impugnata) avanzando contestualmente il modello di scelta delle sedi per la terza fascia delle graduatorie di istituto (cfr. art. 11 comma 1 lett. C) senza poter dichiarare i servizi prestati come “altri servizi di insegnamento”, in



*Ministero dell'Istruzione*  
*Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio*  
**UFFICIO VIII - Ambito territoriale di Latina**  
*Via Legnano 34 - 04100 Latina - Codice Ipa: m\_pi*

quanto non previsti dall'Ordinanza. L'Ordinanza Ministeriale n. 60/2020, infatti, oltre all'istituzione delle cd. GPS ha deliberato anche l'aggiornamento delle graduatorie di istituto, applicando, però, le medesime tabelle previste per le GPS; l'art. 11, comma 1, lettera c) dell'O.M. 60/2020 prevede che la terza fascia delle graduatorie di istituto sia "costituita dagli aspiranti presenti in GPS di seconda fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del comma 4. Gli aspiranti inseriti in GPS solo in virtù del precedente inserimento in terza fascia delle graduatorie di istituto possono presentare domanda solo per le classi di concorso corrispondenti." I ricorrenti, quindi, non si vedono riconosciuti i titoli di servizio svolti non solo nelle graduatorie provinciali, ma anche nelle graduatorie di circolo e di istituto ove, invece, tali titoli di servizio erano da sempre stati valutati, come vedremo. I ricorrenti hanno quindi inviato un reclamo al fine di vedersi riconoscere i punteggi relativi alle altre attività dagli stessi svolte (come indicato in tabella), ma alcun riscontro è stato dato dall'Amministrazione, per cui è sorta la necessità di adire questo Ill.mo Tribunale. Come visto, quindi, si tratta di attività svolte nell'ambito accademico o scolastico che riguardano progetti o attività didattiche previsti dalla stessa normativa scolastica. Proprio per tale ragione, il Ministero, in passato, ha ritenuto necessario riconoscere, seppur in modo gradato, questi servizi anche al fine di supportare l'adesione dei docenti a tali attività che altrimenti sarebbero andate deserte. Tali attività hanno da sempre meritato l'attenzione del legislatore che le ha inserite nelle tabelle dei titoli e dei servizi succedutesi nel tempo. Si pensi, in particolare, che già la Tabella di valutazione dei titoli allegata al D.M. del n. 131 del 13.06.2007 (cioè il Regolamento delle supplenze) prevedeva, al punto D n. 3) la possibilità di far valutare ai docenti lo svolgimento di attività così detta "non curricolare" ma che rientrava sempre nell'ambito dell'insegnamento. L'art. 5, comma 4, del predetto regolamento, approvato ai sensi dell'art. 4, co.5, della L. 124/1999 (secondo cui la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee è demandata ad un regolamento adottato con decreto del Ministro secondo la procedura prevista dall'art. 17, co. 3 e 4, della L. 400/1988), infatti prevede che: • Gli aspiranti inclusi nella III fascia sono graduati secondo la tabella di valutazione dei titoli annessa al regolamento approvato con il Decreto Ministeriale n. 131 del 2007 (e quindi con l'attribuzione di punti 0,5 punti per ogni mese o frazione di mese superiore ai 16 gg, fino ad un massimo di tre punti per anno scolastico ai sensi del punto D.3 della tabella A allegata al regolamento). Il riconoscimento di tali altre attività di insegnamenti ai fini dell'inserimento nelle graduatorie utili per il conferimento delle supplenze è stato poi ulteriormente confermato dal Decreto Ministeriale n. 308 del 15 maggio 2014, recante disposizioni inerenti le tabelle di valutazione dei titoli della III fascia delle graduatorie di Istituto (v. punto D.3 della Tabella B -valutazione titoli III fascia). Infine, il D.M. n. 374 del 1 giugno 2017 – recante disposizioni sull'aggiornamento della II e della III fascia delle Graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo, per il triennio scolastico 2017/18, 2018/19 e 2019/20, 20, hanno confermato le preesistenti tabelle di valutazione dei titoli con l'attribuzione di 0,50 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino ad un massimo di punti 3 per ciascun anno scolastico. Per sintetizzare, dunque, a partire dall'approvazione della D.M. n. 131 del 13.06.2007 emanato in base all'art. 4, comma 5, della L. 124/1999, e ininterrottamente sino ad oggi, i titoli di servizio conseguiti dai ricorrenti e rientranti nella classificazione di "altre attività di insegnamento" hanno sempre



*Ministero dell'Istruzione*  
*Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio*  
**UFFICIO VIII - Ambito territoriale di Latina**  
Via Legnano 34 - 04100 Latina - Codice Ipa: m\_pi

ottenuto la medesima valutazione (punti 0,5 per mese o frazione superiore ai 15 giorni) ai fini dell'inserimento nelle graduatorie utili per l'attribuzione delle supplenze. Tanto basta per ritenere che i ricorrenti abbiano maturato un legittimo affidamento sulla stabilità di tale valutazione dei titoli, tanto più in quanto tale valutazione discendeva direttamente da una fonte sub-primaria (il regolamento sulle supplenze approvato con il Decreto Ministeriale n. 131 del 2007). \* Senonché, il Ministero oggi resistente, nel dare attuazione alle disposizioni normative (L. 20 dicembre 2019, n. 159 e L. 6 giugno 2020, n. 41 su cui infra) istitutive delle nuove graduatorie provinciali per le supplenze (in sigla GPS), ha stravolto la valutazione dei titoli già acquisita dai ricorrenti non valutando attività di insegnamento che da sempre erano invece utili per il punteggio in graduatoria. Questa mancata valutazione dei medesimi titoli di servizio, oltretutto per l'attribuzione della stessa utilità (la supplenza) collide con i principi di ragionevolezza e di proporzionalità. La sottrazione retroattiva di un punteggio già attribuito (peraltro ininterrottamente sin dal 2007), inoltre, viola il principio dell'affidamento sulla stabilità di una valutazione già operata ai sensi di preesistenti disposizioni normative e regolamentari.

**MOTIVI IN DIRITTO**

**I. ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA, SOTTO IL PROFILO DELLA ETEROGENESI DEI FINI RISPETTO AGLI SCOPI DICHIARATI DAL LEGISLATORE. II. ECCESSO DI DELEGA III. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ, SOTTO IL PROFILO DELLA INUTILITÀ DEL SACRIFICIO IMPOSTO AI RICORRENTI RISPETTO AL FINE DICHIARATO DAL LEGISLATORE IV. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI (art. 97) IN MATERIA DI DIGNITÀ PROFESSIONALE V. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO**

**I controinteressati** sono tutti coloro attualmente inseriti nelle Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive delle province di Arezzo, Bari, Bergamo, Biella, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Chieti, Cremona, Forlì Cesena, Genova, Imperia, Isernia, Latina, Lecco, Mantova, Milano, Napoli, Palermo, Parma, Pescara, Pistoia, Roma, Sassari, Siena, Sondrio, Torino, Trapani, Treviso, Verona e Vicenza per le seguenti classi di concorso: Arezzo, classi di concorso, A-20, A-26, A-37, A-40, A-41, A-47, A-60; Bari, classi di concorso, A-47, A-45, B003, B015, B017; Bergamo, classi di concorso, A012, A022, A-20, A-26, A-36, A-38, A-41, A-47, A-60; Biella, classi di concorso, A-45, A-46, A-47; Bologna, classi di concorso, A-19, A048, A049; Brescia, classi di concorso, A-01, A-16, A-17, A-37, A-47, A-60; Cagliari, classi di concorso, A048, A049; Caltanissetta, classi di concorso, AC56, AC55, A030, A029; Catania, classi di concorso, AJ55, A029, A030, A059, A064, A056, AJ56, A-18, PPPP; Chieti, classi di concorso, A049, A048, B15, B03; Cremona, classi di concorso, A001, A008, A010, A016, A017, A029, A030, A037, A054, A060, A55, A56, AG56, AW55; Cremona, classi di concorso, A-29, A-30, A-59, A-64, AJ55, AJ56, AQ55, AU55; Forlì Cesena, classi di concorso, A-29, A-30, A-53, A-55, A-56, A-64; Genova, classi di concorso, A-22, A-12, A-46; Imperia, classi di concorso, A-11, A-12, A-22; Isernia, classi di concorso, A048, A049, B015; Latina, classi di concorso, A011, A012, A022, A029, A030, A053, A054, A059, A064, AJ55, AJ56; Lecco, classi di concorso, A019; Mantova, classi di concorso, A-18, A-19, AJ56, A29, A30, A53, A64, AJ56, A59; Milano, classi di concorso, A-20, A-26, A-27, A-37, A-40, A-41, A-47, A-60, A-11, A-12, A-22, B-16, PPPP, A-19, A-18, B-14; Napoli, classi di



*Ministero dell'Istruzione*  
*Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio*  
**UFFICIO VIII - Ambito territoriale di Latina**  
Via Legnano 34 - 04100 Latina - Codice Ipa: m\_pi

concorso, A-01, A-08, A-16, A-17, A-37, A-54, A-60; Palermo, classi di concorso, A-01, A-17, A-54, A-60, A18, A46, B03, B15, A45, A47; Parma, classi di concorso, A-001, A-060, A-016, A-017, A-037, A048, A049, B03, B16, A-18 A-19, A54; Pescara, classi di concorso, A048, A049; Pistoia, classi di concorso, A-18; Roma, classi di concorso, A-12, A-22, A-48, A-49, A-23, AA24, AA25, AB24, AB25, AC24, AC25; Sassari, classi di concorso, A-01, A-12, A-54, AA24, AA25, AB24, AB25, AC24, AC25, ADMM; Siena, classi di concorso, A-12, A-22, A-23; Sondrio, classi di concorso, A045, A046, A047; Torino, classi di concorso, A001, A016, A017, A037, A047, A060; Trapani, classi di concorso, A01, A016, A017, A037, A060; Treviso, classi di concorso, B016, B003, A001, A008, A-14, A016, A017, A037, A060, A061, A054, B014A010, A047, AB24, AB25, AC25; Verona, classi di concorso, A-001, A-017, A-30, A-56, A-55, B019; Vicenza, classi di concorso, A048, A049; 5.

Il processo in argomento può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

La presente notifica per pubblici proclami è stata autorizzata dalla Ordinanza del TAR Lazio, Sez. III Bis, n. 13130/2020 pubblicata in data 07/12/2020, con la quale è stata disposta l'integrazione del contraddittorio a carico della parte ricorrente, "nei confronti di tutti coloro che hanno partecipato alla procedura di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui alla ordinanza del Ministero dell'Istruzione (MIR) n. 60 del 10 luglio 2020" pervenuta a questo Ufficio in data 14.12.2020 unitamente alla documentazione fornita da parte ricorrente nel procedimento n. 8589 /2020 Reg.Ric.

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Anna Carbonara  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs n.39/1993

Allegati

1. Ricorso al T.A.R. per il Lazio n. 8589/2020 Reg.Ric.
2. Ordinanza T.A.R. per il Lazio n 13130/2020 .
3. Avviso per pubblici proclami